



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE  
ITALIA VIVA

Firenze, 16 gennaio 2020



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Mozione in merito al riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto dei lavoratori di Ansaldo-Breda e Hitachi Rail di Pistoia**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### Premesso che:

- i lavoratori dell'ex azienda AnsaldoBreda, oggi Hitachi Rail S.p.a., nel periodo compreso tra il 06/10/1987 e il 31/12/1990, durante le operazioni di sostituzione del tetto, sono stati esposti alle polveri di amianto;

### Dato atto che:

- il Centro operativo regionale mesoteliomi della Toscana, secondo il rapporto sulla casistica riferita al periodo 1988-2016 ha registrato, a livello regionale, complessivamente 1.847 casi di mesotelioma maligno, un tumore raro associato soprattutto all'esposizione all'amianto, e ha mostrato per l'anno 2015 come i casi con esposizione professionale siano i più frequenti, pari all'81,1%;

### Riscontrato che:

- con la Legge di Stabilità 2016, all'art. 1 comma 277, è stato stabilito che: *“Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche*

*sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti."*

- nel mese di febbraio 2016 sono partite le prime domande da parte dei lavoratori AnsaldoBreda e Hitachi a seguito del Messaggio INPS n. 587 del 10-02-2016 e n. 781 del 19 febbraio 2016 in cui venivano fornite le prime indicazioni per la presentazione delle istanze e fissato il termine per la suddetta presentazione entro il 1° marzo 2016;

**Preso atto che:**

- con il Decreto Ministeriale del 12/05/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 08/07/2016) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono stabilite le modalità di attuazione dell'Art. 1 comma 277 della Legge di Stabilità 2016, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti (INPS/INAIL), prevedendo all'articolo 2, comma 2, che il datore di lavoro ha l'obbligo di produrre apposita documentazione, anche per la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale;

- a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 12/05/2016 di fatto le Aziende non hanno prodotto la documentazione richiesta e conseguentemente il processo si è arrestato;

**Riscontrato che:**

- con la successiva emanazione del comma 246 della Legge di Stabilità 2018 è stato modificato il precedente comma 277 della legge 28/12/2015, n. 208, come di seguito (in grassetto le modifiche apportate): ***"Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti"***.

- a febbraio 2018 sono state presentate all'INPS di Pistoia le nuove domande da parte dei lavoratori dell'Azienda facendo seguito al messaggio n. 696, del 15702/2018, con il quale l'INPS fornisce nuove indicazioni per la presentazione delle istanze, incluso il modello della dichiarazione a cura del datore di lavoro (AP130);

**Rilevato che:**

- nonostante l'Azienda avesse già terminato (per AnsaldoBreda e Hitachi Rail) la completa raccolta di tutta documentazione aggiuntiva richiesta con un'ulteriore circolare n. 46/2018, su indicazione della sede INPS di Pistoia, effettuando la consegna in data 17/07/2018, di fatto l'INPS inizia ad esaminare la documentazione a partire da inizio ottobre 2018;

- a metà ottobre 2018 risulta consegnata da INPS a INAIL circa il 50% delle domande dei lavoratori;

**Riscontrato che:**

- con la circolare INAIL n. 52 del 21-12-2018 vengono fornite le istruzioni applicative delle disposizioni oggetto della precedente circolare INPS n. 46/2018, per quanto attiene all'istruttoria e alla verifica per il rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL, e ad inizio marzo 2019 INAIL rilascia ad INPS le certificazioni tecniche per i lavoratori interessati;

- a metà marzo 2019, i lavoratori interessati trovano nella propria Area Personale sul portale INPS, all'interno dell'Estratto Conto Previdenziale, la seguente frase: *"Il periodo di lavoro dal 06/10/1987 al 31/12/2000 è rivalutato per il coefficiente dell'1,5 solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 comma 246 della legge n.205/2017"*;

**Preso atto che:**

- l'INPS non ha proceduto al rilascio della prevista certificazione del riconoscimento e così come emerso dall'incontro tra le preposte OO. SS., insieme ai rappresentanti dei lavoratori, con il direttore centrale pensioni INPS (dott. Luca Sabatini) e parte del suo staff tecnico, avvenuto in data 23/09/2019, l'INPS non provvederà a tale rilascio prima di aver terminato il monitoraggio di tutte le domande a essa pervenute (oltre 5.000);

**Ritenuto che:**

- è del tutto inammissibile tenere impropriamente a lavoro tutte quelle persone che ormai da più di otto mesi si erano viste riconoscere il beneficio dovuto a seguito dell'esposizione all'amianto;

**Considerato che:**

- è del tutto evidente l'importanza di risanare un'ingiustizia che va avanti da troppi anni e che è necessario che questa si concluda quanto più rapidamente possibile con la concessione dei benefit previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto presso lo stabilimento Ansaldo Breda (oggi Hitachi Rail) nel periodo di sostituzione del tetto, ovvero tra il 1987 e il 1990;

**IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

A sollecitare il Governo affinché i lavoratori dell'azienda AnsaldoBreda e Hitachi Rail di Pistoia, la cui certificazione per l'accordo ai benefici per l'esposizione all'amianto ha già ottenuto

approvazione presso gli istituti competenti, vedano anche, in tempi celeri, un riconoscimento effettivo del beneficio previdenziale.

I Consiglieri

MASSIMO BALDI



STEFANO SCARAMELLI



EUSABETTA REUCCI

